

colle

Cont. 13 225 / 2007
10 514 / 2007

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MILANO

in composizione monocratica

Sezione IV civile

Giudice Giovanni Rollero

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale sopra riportato, assegnata a sentenza alla
udienza del 14 giugno 2007 ed introdotta per la decisione in data 4 ottobre 2007, promossa

DA

[REDACTED]

effettivamente domiciliati in via Borgonuovo nr. 27, Milano, presso lo studio degli Avvocati Stefano
Verzani e Michela Citterio, che lo rappresentano e difendono per delega a margine del ricorso per
sequestro preventivo,

ATTRICI

CONTRO

[REDACTED]

effettivamente domiciliati in corso di Porta Vittoria nr. 17, Milano, presso lo studio dell'Avvocato
Gianfranco Colomba, che li rappresenta e difende per deleghe in calce alle copie rispettivamente
verbalmente del ricorso per sequestro giudiziario.

CONVENUTI


[REDACTED]

CONVENUTA contusacc

[Handwritten mark]

Oggetto: scioglimento di comunione ereditaria

Conclusioni: come da fogli allegati

A handwritten mark or signature consisting of several overlapping, curved lines that form a stylized, somewhat abstract shape, possibly representing a signature or a specific symbol.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato alla madre [redacted] al fratello [redacted] ed alla [redacted] (di seguito [redacted], le sorelle [redacted] esponevano che:

- con ricorso del 12 marzo 2004 avevano richiesto il sequestro giudiziario dei beni costituenti l'asse ereditario del padre [redacted] deceduto a Milano il 6 ottobre 1984;
- tra i beni da sottoporre a sequestro era stato indicato un "pacchetto" di 3.175 azioni, rappresentative del 50% del capitale sociale della [redacted] [redacted] (di seguito [redacted], società di famiglia attiva dal 1943;
- tali azioni, ora formalmente di [redacted] erano state acquistate da [redacted] nel 1981 ed erano state girate direttamente dal venditore – gli eredi di tale sig. [redacted] – ad una fiduciaria svizzera, [redacted] alla quale risultavano ancora intestate al momento dell'apertura della successione di [redacted]
- costituendosi nel procedimento cautelare la sig.ra [redacted] ed il sig. [redacted] avevano contestato la sussistenza dei presupposti per la misura cautelare e, in particolare, la sig.ra [redacted] aveva asserito di aver personalmente acquistato le 3.175 azioni [redacted] mediante la corresponsione di circa 500.000 franchi svizzeri, prelevati da suoi depositi in banche della vicina [redacted]
- da tale assunto la sig. [redacted] aveva fatto discendere l'ulteriore conseguenza che il "pacchetto" di azioni [redacted] che le figlie pretendevano di considerare caduto in successione, doveva, invece, intendersi di sua personale ed esclusiva titolarità;
- con ordinanza del 21 aprile 2004 il Giudice unico designato del Tribunale di Milano aveva disposto il sequestro giudiziario delle 3.175 azioni [redacted] detenute da [redacted] nominando contestualmente un custode giudiziale;
- la dichiarazione di successione di [redacted] morto senza lasciare testamento, aveva elencato solo tre beni immobili in Milano (gli appartamenti alle vie [redacted] [redacted] azioni della [redacted]
- alcuna menzione vi era stata nella denuncia ai fini fiscali delle 3.175 azioni [redacted] che il sig. [redacted] aveva ceduto al sig. [redacted] cittadino svizzero residente in Italia, nel 1978, contestualmente all'acquisto dell'eguale "pacchetto"

- azionario già di pertinenza del vecchio socio del sig. [redacted] il sig. [redacted] e cui 3175 azioni della [redacted] erano state trasferite in parte (1.675 azioni) a [redacted] ed in parte (1.500 azioni) alla sig.ra [redacted]
- dopo la morte, nel marzo 1980, del sig. [redacted] era iniziata una complessa trattativa tra il sig. [redacted] e l'esecutore testamentario del cittadino elvetico, per poter riacquisire la partecipazione societaria a questi ceduta;
 - per ottenere la liquidità necessaria per pagare agli eredi [redacted] il prezzo pattuito in £ 1.500.000.000 nel giugno 1981, erano stati fatti entrare due nuovi soci nella compagine della [redacted] che avevano acquistato parte delle azioni di [redacted] e della sig.ra [redacted] ed era stato richiesto un finanziamento bancario, garantito con fidejussioni personali dei coniugi [redacted] e dei figli [redacted]
 - il "pacchetto" azionario era rimasto, tuttavia, in Svizzera, intestato fiduciariamente alla [redacted], domiciliata presso un professionista ticinese, il dott. [redacted]
 - dopo l'apertura della successione di [redacted] le 3.175 azioni [redacted] intestate a [redacted] erano state girate ad un'altra fiduciaria svizzera, la [redacted] sempre domiciliata presso [redacted] mentre le 399 azioni cadute in successione erano state divise fra gli eredi secondo le norme sulla successione legittima;
 - le vicende societarie della [redacted] avevano sollecitato l'attenzione dell' [redacted] che con un rapporto del 13 gennaio 1988 aveva denunciato all'autorità giudiziaria la sig.ra [redacted] e i quattro figli per violazioni delle norme penali valutarie a quel tempo vigenti e, in particolare, per avere corrisposto a soggetto non residente attraverso canali non consentiti la somma di £ 350.000.000 (pari all'entità del mutuo bancario ottenuto per il parziale pagamento, ora asserito delle attrici, del corrispettivo pattuito con l'esecutore testamentario del sig. [redacted] nonché "per essersi gli stessi costituiti fuori dal territorio dello Stato attività del valore di £ 1.500.000.000 circa, rappresentata da n. 3.175 azioni [redacted] intestate a soggetto pure non residente e che, alla morte di [redacted] nell'ottobre 1984, venivano a costituire per i citati eredi un credito verso l'estero, che non ha formato oggetto di denuncia da parte dei medesimi, come invece previsto dall'art. 2 II comma del d.l. 6/6/56 nr. 476"; (così le conclusioni del [redacted] a pag. 18 del rapporto citato, v. sub doc. 10, fasc. attrici)

- un ulteriore mutamento della compagine societaria era intervenuto nel settembre 1990, quando la sig.ra [REDACTED] aveva venduto alla [REDACTED], di cui era rimasta titolare dopo l'ingresso nella società di [REDACTED]
- alcuni mesi dopo era uscito dalla società il sig. [REDACTED], le cui 1.270 azioni erano state acquistate dalla sig. [REDACTED] che in seguito ne aveva trasferito 211 a ciascuno dei quattro figli, trattenendone per sé solo 426;
- infine, nel 2002, avvalendosi della normativa emanata per favorire il rientro dei capitali illecitamente detenuti all'estero, la sig.ra [REDACTED] aveva dato disposizione ad [REDACTED] trasferire le 3.175 azioni [REDACTED] ancora detenute alla fiduciaria italiana Comititalia, che ne è tuttora titolare;
- [REDACTED] ed [REDACTED] si erano sposati solo nel 1967, ma avevano iniziato a convivere nel 1960, anno di nascita della primogenita [REDACTED] [REDACTED] dovevano farsi risalire gli acquisti di due immobili, un appartamento in Cremeno (LC) ed una villa in Camogli (GE), avvenuti, rispettivamente, nel 1964 e nel 1966, con intestazione alla sig.ra [REDACTED]
- nel 1970 era stato acquistato un immobile in via Vitali nr. 1, Milano, adibito a residenza coniugale, che la sig.ra [REDACTED] aveva alienato nel 1986 per il prezzo di £.1.150.000.000;
- tale somma era stata in parte utilizzata (fino alla concorrenza di £ 400.000.000 circa) per estinguere un debito a suo tempo contratto da [REDACTED] il residuo era stato corrisposto alle figlie [REDACTED] fino alla concorrenza di £ 250.000.000 ciascuna, mentre £ 30.000.000 era stati versati alla figlia [REDACTED] nell'ipotesi che i residui 220.000.000 fossero stati versati al fratello [REDACTED] le tre attrici, richiamato il disposto degli artt. 724 e 725 cc, si dichiaravano disposte ad estinguere il proprio debito verso la comunione ereditaria mediante restituzione delle somme da ciascuna ricevute;
- l'immobile ceduto in successione di via Angera nr. 18, Milano era stato per lungo tempo goduto da [REDACTED] e successivamente era stato concesso in locazione a terzi, con il conseguente obbligo della madre e del fratello, convenuti, di rendere il conto alle tre attrici.

Sulle premesse in fatto così sintetizzate le attrici chiedevano che: si disponesse ai sensi dell'art. 725 cc ed a favore dei condividenti che risultassero creditori a tale titolo, il prelievo di beni dalla massa in proporzione delle rispettive quote; si accertasse l'appartenenza all'asse ereditario di [REDACTED] delle 3.175 azioni [REDACTED] ora intestate alla [REDACTED] e che, di conseguenza, se ne

accertasse la spettanza agli eredi [redacted] secondo le quote previste dall'art. 581 cc. con il conseguente ordine alla [redacted] di annullare il certificato azionario rappresentativo delle 3.175 azioni suddette e di emettere di tre certificati azionari rappresentativi, ciascuno, di 529 azioni, da intestare alle tre attrici; si accertasse la natura di donazione indiretta a favore della sig.ra [redacted] delle compravendite immobiliari in [redacted] con la conseguente divisione degli immobili secondo le quote ereditarie nel caso in cui la sig.ra [redacted] avesse deciso di restituirli in natura; si disponesse la divisione dei tre immobili contemplati nella dichiarazione di successione; si condannassero i due convenuti, ciascuno per la parte di competenza, a pagare alle attrici quanto eventualmente dovuto in forza della divisione, con gli interessi dalla data della sentenza al saldo; si condannassero i predetti a rifondere le spese della fase cautelare, della custodia giudiziale delle azioni e di questo giudizio di merito.

Costituendosi tempestivamente con comparsa depositata il 22 settembre 2004, la sig.ra [redacted] asseriva di aver costituito proprie disponibilità patrimoniali fin dall'inizio della convivenza con [redacted] alla fine del 1959, sia mediante il risparmio di parte delle somme erogate dallo stesso [redacted] dalla sua famiglia di origine, per il mantenimento dei quattro figli nati in rapida successione, sia mediante alcune felici scelte imprenditoriali, come l'acquisto e la rivendita (nel 1970) delle quote della società [redacted] e le avevano fruttato una cospicua plusvalenza. Sino al morte del suo compagno la sig.ra [redacted] pur occupandosi prevalentemente della famiglia, aveva collaborato con il marito alla gestione delle sue attività imprenditoriali, con il lavoro e con capitali propri.

Per contro, le attività del defunto avevano conosciuto vari momenti di crisi negli anni precedenti la morte, cosicchè era da ritenersi inaccettabile la ricostruzione in fatto delle attrici in ordine all'esclusivo contributo del *de cuius* alla formazione del patrimonio di cui la sig.ra [redacted] risultava titolare.

Con specifico riferimento alle singole domande delle attrici, la convenuta [redacted] osservava di avere essa stessa fatto eseguire una stima degli immobili di [redacted] nr. 7, via D'Ovidio nr. 3 e via Angera nr. 18, con il dichiarato intento di porli in vendita per poi ripartire il ricavato fra tutti gli eredi. [redacted] tuttavia, presente di aver sostenuto spese per circa 85.000,00 € per l'immobile di via Sismondi nr. 7 e per circa 60.000,00 €, in parte sostenute da [redacted] per l'appartamento di via Angera nr. 18. Nessuna delle attrici aveva mai contribuito alle spese per la gestione degli immobili.

Quanto all'appartamento, nel frattempo venduto, di via Vitali nr. 1, la convenuta, nel confermare la circostanza riferita dalle attrici, secondo cui costoro avevano già ricevuto la loro quota del ricavato, chiariva che per l'acquisto aveva contratto insieme al marito un mutuo

ipotecario, le cui ultime quattro rate, per circa 40.000,00 € erano state da lei esclusivamente pagate. In occasione della vendita di questo immobile, inoltre, la sig.ra [redacted] aveva sostenuto in proprio ulteriori spese per circa 38.000,00 €.

Erano, poi, infondate, le pretese delle attrici in ordine agli arredi della casa di famiglia, già distribuiti ai figli in occasione dei vari matrimoni.

Le case di [redacted] e [redacted] erano state acquistate prima del matrimonio ed erano di sua esclusiva proprietà. La presunzione delle attrici circa la provenienza del denaro impiegato nelle varie compravendite era priva di qualsiasi supporto probatorio.

Le 3175 azioni intestate fiduciariamente a [redacted] erano di proprietà esclusiva della sig.ra [redacted] per averne pagato il corrispettivo sin dal 1984, mentre la pretesa delle attrici di farle cadere in successione era basata unicamente su una ricostruzione del [redacted] largamente basata su presunzioni.

Nell'acquisto delle azioni aveva impiegato proprie disponibilità trasferite in Svizzera ed il prezzo che [redacted] aveva ipotizzato fosse stato pagato a tale titolo non era realistico, perché la [redacted] era pesantemente indebitata, come evidenziato dai bilanci dell'epoca, sicché non era pensabile che potesse essere stato pagato un corrispettivo di oltre un miliardo di lire.

Dopo la morte del marito la sig.ra [redacted] aiutata dal figlio, aveva risanato la [redacted] procurandosi la liquidità a tal fine necessaria con la vendita di un pacchetto azionario alla [redacted]. Con il ricavato erano stati liquidati gli ex soci [redacted] con il residuo, con risparmi propri e con la parte non distribuita alle figlie del ricavato della vendita dell'appartamento di via Vitali nr. 1, la sig.ra [redacted] aveva riacquisito dalla [redacted] il 10% delle azioni [redacted] cedute a questa società, che aveva, poi, ripartito tra i figli, come ammesso dalla stessa controparte.

La convenuta, in definitiva, affermava l'esclusiva proprietà delle 3.175 azioni in sequestro e, per l'ipotesi in cui se ne fosse riconosciuta l'appartenenza all'asse successorio, chiedeva che le fosse, in ogni caso, attribuita la quota di 1/3 spettante in base alle norme sulla successione legittima.

Per il solo caso di accoglimento delle domande delle attrici, la convenuta [redacted] chiedeva in via riconvenzionale che le fosse riconosciuto quanto pagato nell'interesse dei coeredi a vario titolo, per la remunerazione di professionisti, per imposte di successione e costi del relativo contenzioso, per polizze assicurative a copertura del rischio di malattia proprio e dei familiari, per anticipazioni in denaro, di cui avevano beneficiato soprattutto le figlie [redacted] (per la quale la madre aveva pagato anche le spese legali per il procedimento di separazione coniugale) e [redacted] ed in minor misura la figlia [redacted], per spese relative agli immobili (di via [redacted] [redacted] e per la "liquidazione" della prima moglie del sig. [redacted]

In conclusione, la convenuta chiedeva lo scioglimento della comunione ereditaria relativa ai beni elencati nella denuncia di successione ed il rigetto delle domande delle attrici relativamente alle 3.175 azioni [redacted] agli immobili di [redacted] dei quali si chiedeva di confermare l'esclusiva titolarità in capo alla stessa sig.ra [redacted]

Per il solo caso di accoglimento totale o parziale delle domande delle figlie, la convenuta proponeva le domande riconvenzionali di collazione delle somme a costoro anticipate e di condanna alla rifusione pro quota delle somme spese nell'interesse della comunione ereditaria.

Costituendosi tempestivamente con comparsa depositata il 22 settembre 2004, [redacted] premetteva che, a differenza delle sorelle che, tutte, avevano potuto completare i loro corsi di studi, egli nel 1983, su richiesta del padre, già gravemente malato, aveva dovuto abbandonare gli studi universitari di ingegneria, per dedicarsi completamente all'azienda di famiglia, nella quale aveva ricoperto vari incarichi, fino ad arrivare all'attuale posizione di direttore generale.

Questo convenuto non si opponeva alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria ed asseriva di aver usufruito solo in minima parte, rispetto alle sorelle, della distribuzione fra i figli del ricavato della vendita dell'appartamento di via Vitali nr. 1. Si opponeva, poi, alla richiesta di rendiconto relativa alla gestione dell'immobile di [redacted] facendo notare di avervi abitato per qualche tempo, ma di avere anche sempre sopportato tutte le spese di gestione, per contributi condominiali e per le migliorie apportate, senza nulla chiedere alle coeredi, che, nel frattempo, avevano goduto di consistenti anticipazioni in denaro.

Ricordava anche questo convenuto che, in base ad intese non formalizzate e disattese dalle sorelle, l'appartamento di [redacted] avrebbe dovuto essergli destinato.

Per il solo caso di accoglimento delle domande delle attrici diverse da quella avente ad oggetto la divisione dei beni compresi nella dichiarazione di successione, [redacted] chiedeva in via riconvenzionale che le tre sorelle fossero condannate a corrispondergli, ciascuna per la propria parte, la quota di competenza delle anticipazioni ricevute ed a restituirgli le somme spese per il loro mantenimento agli studi dopo la morte del padre.

Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione delle parti all'udienza del 2 febbraio 2005, erano assegnati i termini per la precisazione e modifica delle domande e per richieste istruttorie e produzioni documentali.

All'udienza del 6 ottobre 2005 erano ammesse in parte le prove richieste dalle parti attrici ed era disposta l'effettuazione di una CTU sul quesito assegnato all'udienza del 2 febbraio 2006, per la stima dei beni immobili caduti in successione e la formazione di un progetto divisionale.

Depositata il 23 maggio 2006 la relazione di CTU, all'udienza del 26 settembre era assunta la testimonianza di [REDACTED] ed il 14 giugno 2007 le parti precisavano le conclusioni come da fogli allegati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nelle conclusioni precisate al termine della causa la parte attrice non ha riproposto le domande di accertamento della donazione indiretta degli immobili di [REDACTED] (B2 conclusioni dell'atto di citazione) che debbono, pertanto, ritenersi abbandonate, sicchè pare irrilevante la sollecitazione (v. a pag. 31 della comparsa conclusionale per le attrici) alla "riapertura della fase istruttoria". Del resto, si deve anche osservare che non sono state neppure riproposte, in sede di precisazione delle conclusioni, le numerose istanze istruttorie delle attrici disattese allo spirare dei termini ex art. 184 cpc.

All'esito del primo grado di giudizio, pertanto, il *thema decidendum* fissato dalle attrici è, in buona sostanza, limitato allo scioglimento della comunione ereditaria relativa ai tre beni immobili caduti in successione ed all'accertamento dell'appartenenza delle 3.175 azioni [REDACTED] attualmente intestate a [REDACTED] all'asse ereditario di [REDACTED] e della conseguente spettanza ai cinque eredi legittimi in ragione delle rispettive quote (1/3 il coniuge, 1/6 per ciascuno dei quattro figli) di partecipazione all'eredità.

Alla domanda di divisione dei tre immobili appartenuti in vita a [REDACTED] hanno aderito anche i convenuti e l'esame di questo aspetto della controversia potrà esaurirsi assai rapidamente al termine della motivazione, perché tutte le parti hanno condiviso le valutazioni esposte dal CTU (v. a pag. 32 della comparsa conclusionale per le attrici, a pag. 10 della comparsa conclusionale per la convenuta [REDACTED] ed a pagg. 6-7 della comparsa conclusionale per il convenuto [REDACTED] in punto di valore di stima dei beni e di indivisibilità fisica degli stessi secondo le quote di comproprietà.

Non resta che esaminare la domanda di accertamento dell'appartenenza all'asse ereditario delle 3.175 azioni [REDACTED] attualmente sottoposte a sequestro giudiziario.

La ragione giuridica della domanda è stata esplicitata dalle attrici, laddove hanno sostenuto che il padre, dopo aver perfezionato con l'esecutore testamentario del socio svizzero [REDACTED] la trattativa per riacquistare il pacchetto di 3.175 azioni, "attuò un'intestazione fiduciaria delle azioni a [REDACTED], restandone il titolare effettivo". (così a pag. 12 dell'atto di citazione ed a pag. 17 della comparsa conclusionale)

Sostengono le attrici che la produzione da parte della madre da loro convenuta del contratto fiduciario con il quale la sig.ra [redacted] aveva affidato in amministrazione alla [redacted] le 3.175 azioni per cui è causa sarebbe irrilevante ai fini della decisione sulla titolarità del "pacchetto" azionario, perché tale contratto ebbe effetto a partire dal 13 dicembre 1984, quindi da data successiva all'apertura della successione di [redacted]

Affermano le attrici che per la stessa [redacted] la società fiduciaria che aveva occultato il titolare della partecipazione sociale in vita di [redacted] e fino al trasferimento [redacted] "era pacifico che le n. 3.175 azioni [redacted] appartenessero agli eredi [redacted] posto che l'invito a indicare il nominativo cui girare le azioni venne rivolto non (soltanto) alla sig.ra [redacted], ma a tutti i componenti della famiglia" (così, testualmente, nella nota 7 in calce alla pag. 17 della comparsa conclusionale), come si dovrebbe desumere da una lettera di [redacted] del 18 giugno 1984 prodotta dalla stessa convenuta (sub. doc. 13 del fascicolo prodotto nella fase cautelare *ante causam*). Da questa missiva la difesa di parte attrice estrapola la seguente proposizione: "Con riferimento agli accordi intercorsi, prendiamo atto che entro il 30 settembre 1984 **provvederete** a comunicare il nominativo a cui **vorrete** intestare le azioni [redacted]. Le due forme verbali con uso della seconda persona plurale sono grassetate dall'estensore della comparsa conclusionale per lasciar intendere al lettore che la società fiduciaria ticinese si fosse rivolta agli eredi o, comunque, alla famiglia di [redacted] per avere istruzioni circa la destinazione del pacchetto azionario.

Nella realtà la lettera della [redacted] era indirizzata alla sola [redacted] c/o la Banca Popolare Svizzera di Chiasso ed il testo della breve missiva era il seguente: "Con riferimento agli accordi intercorsi, prendiamo atto che entro il 30 settembre 1984 provvederete a comunicare il nominativo a cui vorrete intestare le azioni [redacted] che da noi saranno girate a semplice sua richiesta. Con l'occasione le assicuriamo che in caso di assemblea sarà nostra cura munirla di regolare procura per partecipare al nominativo che ci sarà da lei indicato".

Le sottolineature che si sono inserite nel testo, unitamente all'indirizzo della missiva, rendono fin troppo evidente che la sola interlocutrice, quale proprietaria delle azioni, della società fiduciaria svizzera era la sig.ra [redacted] e che al rapporto con la [redacted] erano estranei i figli, che nella prospettazione di parti attrici avrebbero dovuto essere i destinatari, al pari della madre, della richiesta di quella società.

E' anche da dire che il doc. 13 di parti convenute assume un valore ancor più pregnante per la decisione su questo aspetto della controversia se si pone mente al fatto che la lettera della [redacted] venne indirizzata alla (sola) sig.ra [redacted] prima e non dopo l'apertura della successione del marito, deceduto quasi quattro mesi dopo. In altre parole la lettera del 18 giugno 1984 della [redacted] non può in alcun modo riferirsi alla soluzione dei problemi inerenti la gestione del "pacchetto"

azionario a seguito della morte dell'ipotetico titolare perché la successione del sig. [redacted] non era aperta. Non sfuggono le evidenti implicazioni di questo elemento puramente cronologico, se a diverso tempo prima della morte del sig. [redacted] la [redacted] si rivolgeva alla sola sig.ra [redacted] per avere istruzioni per la gestione fiduciaria delle 3.175 azioni [redacted] ciò significa che anche in vita del padre e marito delle parti di questa causa, il soggetto fiduciante nel rapporto con la società e quindi, in definitiva, il proprietario delle azioni era la sola sig. [redacted]. Ne deriva che le 3.175 azioni [redacted] per cui è causa debbono essere considerate un bene personale di costei e non già un bene del marito, da ricomprendere nella sua successione come pretenderebbero le attrici.

Questa conclusione si fonda non già su mere presunzioni, ma su un dato documentale certo, perché la società fiduciaria svizzera, per avere istruzioni per la gestione della partecipazione societaria, non poteva che rivolgersi al proprietario delle azioni, che gliele aveva affidate in gestione fiduciaria. In vita del sig. [redacted] avrebbe potuto solo rivolgersi allo stesso, se questi fosse stato il titolare del "pacchetto" azionario: il fatto che la lettera del 18 giugno 1984 sia stata indirizzata alla sig.ra [redacted] non consente conclusioni diverse da quelle esposte in causa da questa convenuta.

Le diverse tesi delle parti attrici paiono fondate solo su presunzioni e su congetture (condensate nel rapporto penale compilato nel gennaio 1988 dai funzionari [redacted] [redacted] che, per sua natura non ha, di per sé, alcun valore di prova, tantomeno in un giudizio civile) e, al fondo, poggiano tutte su un argomento che si può così sintetizzare: la convenuta [redacted] al tempo in cui si svolsero le operazioni societarie qui rilevanti una giovane madre di famiglia, che, provenendo da una famiglia numerosa e non agiata ed essendo assorbita dalla cura del più maturo marito e dei quattro figli non poteva avere le risorse economiche e neppure il tempo per occuparsi di affari diversi dalla gestione domestica e, in particolare, per acquistare immobili, partecipazioni societarie ecc.

Si tratta, evidentemente, di mere affermazioni, semplici "ipotesi di lavoro" da suffragare con prove e riscontri documentali che sono del tutto mancati nel caso di specie, non apparendo davvero accettabile, sul piano dei principi generali, la pretesa delle attrici di invertire l'onere della prova, richiedendo alla madre convenuta di dimostrare l'entità e le fonti della sua capacità economica in un'epoca ormai molto lontana (circa trenta anni or sono; quaranta anni e più, nel caso degli investimenti immobiliari, che avevano formato oggetto di domande formulate con l'atto di citazione, non riproposte al termine della causa).

Per contro le attrici, aldilà di presunzioni e congetture, non hanno offerto alcuna prova positiva della diretta riferibilità a [redacted] dell'operazione di acquisto delle 3.175 azioni [redacted] provenienti dall'eredità [redacted]

In particolare, a nulla rileva la circostanza (che pare, in verità, del tutto compatibile con la tesi di parte convenuta) che in una richiesta di finanziamento inoltrata da [redacted] alla [redacted] il 6 maggio 1985 (dopo l'apertura della successione), sottoscritta dalla sig.ra [redacted] come presidente della società fosse riportata la composizione del capitale sociale a quell'epoca, con la specificazione che il 75% delle azioni era nella disponibilità di [redacted] e degli eredi [redacted], atteso che la sommatoria delle 3.175 azioni nella diretta, documentale disponibilità di [redacted] ed in gestione fiduciaria ad [redacted] e prima a [redacted], delle azioni originariamente (prima dell'apertura della successione) intestate alla sig.ra [redacted] e delle azioni (in numero di 399) cadute in successione e divise fra gli eredi, conduceva alla formazione di un "pacchetto" di maggioranza avente proprio la consistenza indicata nel documento richiamato (v. a pag. 16 della comparsa conclusionale per le attrici).

Ben poco valore può attribuirsi alla testimonianza del sig. [redacted] dipendente della [redacted] con mansioni di impiegato amministrativo, che ha premesso di conservare ricordi "abbastanza vaghi" dato il lungo tempo trascorso e che non ha fornito alcun particolare significativo sulla vicenda del riacquisto delle azioni, nonostante la sua condizione di collaboratore "di fiducia" del defunto imprenditore.

Di nessun significato in questa sede paiono le dichiarazioni (valorizzate a pag. 20 della comparsa conclusionale per le attrici) della stessa sig.ra [redacted] come rese il 30 ottobre 1987 ai funzionari [redacted] in particolare laddove l'odierna convenuta aveva affermato la sua "estraneità agli accadimenti societari sino a tutto il gennaio 1985", per avere fino a quel tempo "fatto la casalinga ed assistito negli ultimi tempi il marito gravemente malato".

Occorre, infatti, tenere presente che a tali dichiarazioni non può attribuirsi in questa sede alcun valore confessorio per i fini che interessano alle attrici, perché rese da persona sottoposta ad investigazioni per fatti che a quel tempo avevano rilievo penale, sicché alla sig.ra [redacted] spettava, quale esplicazione del diritto di difesa, la facoltà di mentire, evidentemente per sminuire l'ipotesi della sua personale partecipazione agli illeciti penali connessi alle operazioni sulle azioni [redacted].

Infine, di nessuna rilevanza in causa (diversamente da quanto sostengono parti attrici a pag. 21 della comparsa conclusionale) può attribuirsi alla risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate alla richiesta di informazioni ex art. 213 cpc in ordine alle risultanze delle dichiarazioni dei redditi della sig.ra [redacted].

Infatti, l'incapacità del "sistema informativo del Ministero delle Finanze di fornire informazioni sugli esercizi fiscali precedenti il 1987 e, quindi, sugli anni rilevanti per i fatti di causa rappresenta un dato, per così dire, "neutro".

Occorre, poi, considerare che la protagonista di queste vicende si è mossa in un contesto di diffusa, conclamata ed impunita illegalità, quantomeno fino al 2002, anno in cui ha trovato "riparo" sotto lo "scudo fiscale" introdotto da una legislazione premiale, cosicché può dirsi che le risultanze "ufficiali" in ordine al suo reddito ed al suo patrimonio hanno davvero ben poco significato per chi voglia avere una rappresentazione realistica della sua effettiva capacità economica.

Per tutte le esposte ragioni deve essere respinta la domanda di accertamento dell'appartenenza all'asse ereditario di [redacted] delle 3.175 azioni Stamp ora intestate a [redacted] (capo C1 delle conclusioni precisate all'udienza del 14 giugno 2007 ed il connesso capo C2).

Ne consegue che è doverosa la revoca del sequestro giudiziario delle 3.175 azioni [redacted] attualmente intestate a [redacted], che dovranno tornare nella libera disponibilità della società conumacc.

Alquanto vaga è rimasta, infine, fino al termine della causa, la domanda delle attrici di "disporre ai sensi dell'art. 725 cc ed a favore dei condividenti che risultassero creditori a tale titolo, il prelievo di beni dalla massa in proporzione delle rispettive quote..." (capo A del foglio di precisazione delle conclusioni).

A tal fine le parti attrici hanno avuto riguardo essenzialmente a due vicende: l'utilizzo e la ripartizione del ricavato della vendita di un appartamento in via Vitali nr. 1, Milano e l'attribuzione da parte della sig.ra [redacted] di azioni della [redacted] al figlio [redacted] in aggiunta alla distribuzione, in conformità alle quote ereditarie, delle 399 azioni cadute in successione, in misura tale da portare ad 861 azioni la consistenza attuale della partecipazione di questo convenuto, a fronte delle 545 azioni di cui è titolare ciascuna delle tre sorelle attrici (con una differenza a favore di [redacted] quindi, di 316 e non già di 416 azioni, come si legge a pag. 30 della loro comparsa conclusionale).

L'immobile di via Vitali nr. 1 era stato acquistato nel 1970, era stato intestato alla sig.ra [redacted] ed era stato adibito a residenza familiare fino alla vendita nell'anno 1986.

Non è controverso che dalla vendita sia stata ricavata la somma di £ 1.150.000.000 e non è neppure controversa la destinazione data dalla sig.ra [redacted] a parte di questo capitale: £ 530.000.000 circa erano stati elargiti alle tre figlie (£ 250.000.000 a [redacted] e [redacted] solo £ 30.000.000 alla figlia minore [redacted] £ 150.000.000 circa erano stati impiegati per il pagamento di debiti e £ 350.000.000 per il riacquisto di azioni [redacted] (cfr. comparsa conclusionale per le attrici a pag. 29). Residuerrebbe un importo di £ 150.000.000 che, ad avviso delle attrici, la convenuta [redacted] per non aver fornito la prova della destinazione data a quella somma, dovrebbe imputare alla propria quota dell'eredità, ai sensi degli artt. 724 e 725 cc, come se si trattasse di un debito dell'erede verso la comunione ereditaria.

Evidentemente una tesi siffatta presupporrebbe l'accertamento della donazione indiretta dell'immobile di via Vitali nr. 1 da parte del *de cuius* al coniuge, ma una domanda in tal senso non è mai stata esplicitamente formulata dalle attrici neppure con l'atto di citazione (ove si era chiesto, invece, di accertare, con una domanda poi abbandonata al termine della causa, la donazione indiretta degli immobili di [REDACTED]), sicchè la domanda delle tre sorelle, che parte dal presupposto dell'imputabilità del ricavato della vendita dell'immobile di via Vitali nr. 1 all'attivo dell'eredità di [REDACTED] trascura il semplice, pur decisivo rilievo del fatto che quell'immobile non è caduto in successione, trattandosi di un bene personale della sig.ra [REDACTED] già in regime di separazione dei beni durante il matrimonio, del quale la vedova liberamente dispose, mostrandosi, poi, particolarmente generosa con le due figlie maggiori, sovvenzionate, ciascuna, con la non trascurabile somma (oltre venti anni or sono) di £ 250.000.000.

Analoghi rilievi valgono per l'attribuzione a [REDACTED] di azioni, che, sommate a quelle spartite in sede di successione paterna, secondo la quota ereditaria, sono ora rappresentative di una partecipazione sociale "personale" del figlio maschio lievemente superiore (il 13,56% in luogo dell'8,58%, secondo le percentuali calcolate dalle attrici, v. a pagg. 18-19 della memoria ex art. 184 cpc) a quella delle tre sorelle. Anche in questo caso si trascura il fatto che si tratta di beni personali di una persona vivente che ne può liberamente disporre e non di beni appartenenti alla successione di un defunto.

Ambedue le vicende, pertanto, sono irrilevanti per questa causa.

I convenuti (v. a pagg. 12-13 della comparsa di costituzione e risposta per Aruanno e, con minor chiarezza, a pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta per [REDACTED] hanno formulato domande riconvenzionali solo in via subordinata, per il caso di accoglimento delle domande delle attrici diverse da quella, su cui non vi è contrasto, di scioglimento della comunione ereditaria relativamente ai beni compresi nella denuncia di successione: i tre immobili di via Sismondi nr. 7, via Angera nr. 18 e via D'Ovidio nr. 3 e le 399 azioni [REDACTED] sulle quali ultime non v'è luogo a provvedere in questa sede perché, come si è già più volte ricordato, le stesse sono già state spartite fra gli eredi in conformità alle rispettive quote.

Si può, quindi, concludere che tutte le domande riconvenzionali dei convenuti sono assorbite dal rigetto delle domande delle attrici prese in esame in precedenza.

Come già si è anticipato non vi è contrasto tra le parti in ordine allo scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto i tre immobili milanesi già intestati al *de cuius*.

Tutte le parti hanno concordato con le conclusioni del CTU in ordine alla stima dei tre appartamenti ed all'impossibilità di procedere ad una comoda divisione degli stessi, sia nel loro

insieme, mediante la formazione di lotti, sia singolarmente, in funzione delle quote di comproprietà (1/3 per il coniuge ed 1/6 per ciascuno dei quattro figli di [REDACTED])

E' anche da dire che in corso di causa è deceduta, come riferito concordemente dalle parti, la sig.ra [REDACTED] prima moglie del *de cuius*, che era titolare del diritto di usufrutto sull'appartamento di via D'Ovidio nr. 3.

Non resta, pertanto, che dichiarare lo scioglimento della comunione, contestualmente disponendo la rimessione della causa sul ruolo per procedere alla vendita dei beni ed alla successiva ripartizione del ricavato al netto delle imposte e spese connesse alle operazioni di vendita.

Come di consueto le spese di CTU, funzionali al solo scioglimento della comunione ereditaria debbono essere poste a carico dei dividendi in proporzione alla rispettive quote di partecipazione all'eredità.

Le spese del procedimento cautelare e le spese della custodia giudiziale debbono essere poste interamente a carico delle attrici, che sono risultate soccombenti in relazione alla domanda di accertamento dell'appartenenza all'asse ereditario delle 3.175 azioni [REDACTED]

Le spese legali di questo giudizio di merito possono essere compensate solo nella modesta misura, determinabile nel 20%, che corrisponde al minimo "peso" che ha avuto nel processo (come dimostra la lettura degli scritti difensivi delle parti e della stessa sentenza) la trattazione della domanda di divisione relativa ai tre immobili caduti in successione.

Sulla restante, assai maggior parte della materia controversa, le attrici sono interamente soccombenti: ne consegue che le spese legali delle controparti per la fase di merito dovranno essere da loro rimborsate nella misura dell'80%.

PQM

IL TRIBUNALE DI MILANO
in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nella contumacia di [REDACTED] - [REDACTED]
e nel contraddittorio delle altre parti, respinta o assorbita ogni diversa domanda, eccezione, deduzione,

DICHIARA

lo scioglimento della comunione ereditaria fra [REDACTED]
[REDACTED]

DISPONE

la vendita dei seguenti beni immobili:

- 1) appartamento in Milano, via Sismondi nr. 7, composto da cinque locali e sovrastante terrazzo, identificato al N.C.E.U di Milano al foglio 395, particella 11, subalterno 63, cat. A/2, con annessa autorimessa e cantina, identificata al foglio 395, subalterno 27, cat. C/6;
- 2) appartamento in Milano, via D'Ovidio nr. 3, composto da quattro locali e servizi, con annessa autorimessa e cantina, identificato al N.C.E.U. di Milano al foglio 318, subalterno 24, cat. A/2, P3-6-S1;
- 3) appartamento in Milano, via Angera nr. 18, composto da due locali, servizi e ripostiglio nel seminterrato, censito al N.C.E.U. di Milano, al foglio 196, subalterno 6, cat. A/3;

DISPONE

la rimessione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per procedere alle operazioni di vendita;

ORDINA

al competente ufficio dell'Agenzia del territorio di trascrivere la presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;

RIGETTA

ogni altra domanda delle parti e

REVOCA

il sequestro giudiziario delle 3.175 azioni della [REDACTED] attualmente intestate alla [REDACTED]
[REDACTED]

CONDANNA

le attrici ([REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]) in solido fra loro, a rimborsare ai convenuti [REDACTED] e [REDACTED] le spese del procedimento cautelare [REDACTED] liquidate in € 4.000,00 onnicomprensivi, oltre IVA e CPA come per legge, nonché a rimborsare agli stessi la quota eventualmente sostenuta delle spese per la custodia giudiziale delle 3.175 azioni sopra dette, come già liquidate ed a pagare le ulteriori spese per la custodia giudiziale, come verranno liquidate all'atto della cessazione dell'incarico del custode;

COMPENSA

nella misura del 20% le spese legali della causa di merito e, tenuto conto di tale compensazione parziale.

CONDANNA

Le attrici, in solido fra loro, a rimborsare ai convenuti € 4.800,00 per diritti, € 20.000,00 per onorari e € 3.198,00 per rimborso forfetario del 12,5% su diritti ed onorari e, così complessivamente, € 27.998,00 oltre IVA e CPA come per legge;

spese di C.T.U. come a suo tempo liquidate, per 1/3 a carico della convenuta [REDACTED] e per 1/6 ciascuna a carico dei convenuti [REDACTED] e delle attrici [REDACTED] [REDACTED]

Così deciso in Milano, il 9 novembre 2007.

il Giudice
Giovanni Rollero

